

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 16 aprile 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 20/2020

La presente Circolare contiene una prima breve analisi di alcune misure urgenti introdotte di recente per sostenere la liquidità delle Piccole e Medie Imprese attraverso il sistema bancario.

In particolare vengono analizzate due misure introdotte dal D.L. n. 23 dell'8.4.2020 ("Decreto Liquidità") e dal D.L. n. 18 del 17.3.2020 ("Decreto Cura Italia"), riguardanti rispettivamente i finanziamenti fino all'importo di euro 25.000 concessi con l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia e la concessione della moratoria per i finanziamenti già in essere.

L'analisi delle ulteriori misure introdotte dai citati decreti per sostenere la liquidità delle Piccole e Medie Imprese, sarà oggetto di commento nelle prossime circolari.

* * * * *

Innanzitutto occorre precisare che le misure oggetto di commento sono destinate a sostenere l'attività delle micro, piccole e medie imprese ("PMI") individuate dall'articolo 56, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (che richiama la definizione di microimpresa e di piccola e media impresa fornita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE).

I limiti dimensionali che definiscono le micro, piccole e medie imprese (PMI) sono i seguenti:

- microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- medie imprese: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Si evidenzia che per la verifica di tali limiti è necessario tenere in considerazione anche l'eventuale

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

appartenenza delle società al medesimo “gruppo”, così come definito dal combinato disposto degli articoli 3 e 6 della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.

**1. FINANZIAMENTI FINO AD EURO 25.000 CON L'INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE
DI GARANZIA “PMI” (“Decreto Liquidità” - art. 13, comma 1, lettera m)**

Come espressamente stabilito dall’art. 13, comma 1, lettera m) del “Decreto Liquidità”, saranno ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Coronavirus (COVID-19) come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

- l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come “autocertificazione” (comunque per un importo non superiore a 25.000 euro).

L’importo del prestito di 25.000 euro è pertanto l’importo massimo del finanziamento. Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni l’accezione “ricavi” dovrà essere traslata al concetto di “compensi”, nello specifico quelli indicati nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata (e, quindi, al momento quelli afferenti l’anno di imposta 2018).

Si precisa che hanno accesso agli interventi del Fondo anche i professionisti, che siano iscritti o meno agli Ordini professionali.

Il tasso massimo applicabile è rapportato al “Rendistato” (ovvero rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato), maggiorato dello 0,2%.

Al fine di agevolare le procedure, il MISE ha già messo a disposizione sul proprio sito internet l’apposito modulo che il beneficiario può presentare al soggetto finanziatore o al Confidi, che può essere “scaricato” accedendo dal seguente “link”:

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040963-decreto-liquidita-via-libera-della-commissione-ue-a-nuove-regole-per-garanzie-a-impres-e-professionisti>

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Il modulo, che potrà essere trasmesso anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, si compone di 8 pagine e compendia l'insieme dei requisiti che il soggetto beneficiario deve attestare.

Una istruttoria da parte della banca, seppur semplificata, resta comunque necessaria. In particolare, la banca, dopo aver ricevuto il modulo di richiesta, deve:

- verificare che il richiedente sia un soggetto esercente attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, rientrante nella definizione "europea" di PMI, allargata in questo caso alle imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499;
- acquisire l'ultimo bilancio depositato o l'ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente, per verificare che l'ammontare dei ricavi (compensi, per i liberi professionisti) sia superiore a 100.000 euro o, se inferiore, sia comunque superiore al quadruplo del finanziamento richiesto (per i richiedenti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 il bilancio e la dichiarazione possono essere sostituiti da apposita autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 prevista nell'ambito del modulo messo a punto dal MISE);
- verificare che il richiedente non presenti esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;
- verificare che il richiedente non presenti esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi della disciplina bancaria; oppure, nel caso in cui le presenti, verificare che tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Si sottolinea che le banche non sono obbligate a concedere il finanziamento ed effettueranno ad ogni modo la loro istruttoria.

2. MORATORIA DEI FINANZIAMENTI ALLE "PMI" ("Decreto Cura Italia" - art. 56)

L'art. 56 del Decreto "Cura Italia" dispone che le micro imprese (inclusi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA) e le PMI possono beneficiare dei seguenti provvedimenti:

- aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020: gli importi accordati (anche per la parte eventualmente non utilizzata) non possono essere

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

revocati neppure parzialmente sino al 30 settembre 2020. L'importo non revocabile è quello accordato al 29 febbraio 2020 o, se superiore, al 17 marzo 2020;

- prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020: i contratti sono prorogati (con i rispettivi elementi e senza formalità) sino al 30 settembre 2020. La proroga non determinerà alcun aggravio di costi né per l'intermediario e tanto meno per il soggetto fruitore (impresa). Tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell'intermediario;
- rate dei mutui e degli altri finanziamenti rateali e canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020: sospensione fino al 30 settembre 2020 di rate di mutui e altri finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) nonché di canoni di leasing con scadenza prima del 30 settembre 2020. E' facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o della sola quota capitale. Anche in questo caso non vi sarà aggravio di costi né per l'intermediario né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato di pari passo. Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari.

Possono beneficiare della moratoria esclusivamente i soggetti che alla data del 17 marzo 2020 non presentano:

- posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate (ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate);
- rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Allo scopo di accedere al sostegno in commento, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza ai rispettivi intermediari finanziari i quali non possono respingere le richieste presentate nel rispetto della norma in commento. Le istanze devono pertanto contenere, tra le altre cose:

- il riferimento al finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- la dichiarazione:
 - di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
 - di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa (tenendo conto dei parametri dimensionali dell'eventuale gruppo di appartenenza);

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

E' stato precisato che possono accedere alla moratoria anche le imprese che, nel rispetto delle precedenti condizioni, hanno già beneficiato di misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nei precedenti 24 mesi.

La moratoria è "neutrale" rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

Sono stati infine forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze i seguenti chiarimenti puntuali:

- i finanziamenti concessi nella forma del "credito al consumo" non possono beneficiare della moratoria;
- beneficiano della sospensione anche i finanziamenti contratti dall'impresa o dal lavoratore autonomo per sostenere lavori di efficientamento energetico;
- beneficiano della moratoria, senza necessità di ulteriori formalità, tutti gli elementi accessori ai contratti di finanziamento quali garanzie ed assicurazioni; anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità;
- è possibile rinunciare alla moratoria in qualsiasi momento mediante comunicazione all'intermediario finanziario;
- possono beneficiare della moratoria le rate con scadenza successiva al 17 marzo 2020 ancorché l'istanza venga presentata in data successiva mentre sono escluse dalla sospensione le rate scadute prima di tale data e che non sono state pagate;
- possono beneficiare della moratoria anche i finanziamenti "cartolarizzati";
- in relazione alla moratoria non sono applicabili commissioni da parte degli intermediari finanziari coinvolti.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

3. ACCORDO ABI “IMPRESE IN RIPRESA 2.0”

Unitamente alle misure introdotte dal Decreto “Cura Italia”, è utile ricordare che in data 6 marzo 2020 l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un “Addendum all’Accordo per il Credito del 2019”, che permette di prorogare l’efficacia dell’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”. Tale accordo, sottoscritto dalla quasi totalità degli Istituti di Credito italiani, prevede per le imprese colpite dall’emergenza *Covid-19*, con riferimento ai rapporti in essere al 31 gennaio 2020, quanto segue:

- per i finanziamenti a medio lungo termine (mutui, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie): possibilità di chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino ad un anno;
- per le operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare: possibilità di chiedere la sospensione fino ad un anno del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing.

E’ altresì prevista la possibilità di chiedere un allungamento della durata dei contratti di:

- mutuo per un periodo massimo fino al 100% della durata residua dell’ammortamento;
- credito a breve termine per un periodo massimo di 270 giorni;
- credito agrario di conduzione per un periodo massimo di 120 giorni.

Si precisa che:

- è facoltà delle banche accogliere o meno le richieste (non sono previsti automatismi);
- le richieste potranno essere presentate dalle PMI entro il 31.12.2020;
- se i finanziamenti sono assistiti da garanzia del Fondo PMI, questa è automaticamente prorogata.

Sospensione della quota di capitale di mutui e leasing

Possono presentare la richiesta;

- le PMI operanti in Italia;
- le PMI che, al momento della domanda, non hanno posizione debitorie classificate dalla banca come esposizioni “non performing”;
- le imprese danneggiate dall’emergenza *Covid-19*.

La moratoria si applica:

- ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) ed ai leasing in essere al 31 gennaio 2020 (compresi

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

quelli che beneficiano di contributi in conto capitale / interessi);

- anche ai finanziamenti con rate scadute purché da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Sono esclusi i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda (tranne in caso di facilitazioni concesse per norme di legge).

La sospensione ha una durata massima di 12 mesi.

La sospensione comporta la traslazione del piano di ammortamento per una durata pari alla sospensione (nel leasing, parallelamente, anche del periodo per l'esercizio del diritto d'opzione).

Nel periodo di sospensione è previsto il pagamento della quota di interessi alle scadenze originariamente previste in rapporto al debito residuo.

Il tasso di interesse può essere aumentato fino ad un massimo dello 0,6% in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori oneri per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione.

Allungamento della durata residua dei mutui

Possono presentare la richiesta i medesimi soggetti di cui al paragrafo precedente abilitati a richiedere la sospensione dei mutui e sempre per finanziamenti a medio lungo termine in essere al 31 gennaio 2020. E' previsto l'allungamento per un periodo fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento, con ricalcolo dell'importo della rata in base al rapporto tasso/debito (la durata complessiva non può comunque superare i 20 anni per i mutui ipotecari ed i 10 anni per i chirografari). Il tasso di interesse può essere aumentato in linea con i maggiori oneri sostenuti dalla banca per l'operazione.

L'importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse, deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.

Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate per annullare/mitigare l'incremento del tasso d'interesse.

Allungamento della scadenza dei finanziamenti a breve

Anche in questo caso, possono presentare la richiesta i medesimi soggetti di cui ai paragrafi precedenti. E' possibile allungare la scadenza, fino ad un massimo di 270 giorni, dei finanziamenti a breve termine (esempio: anticipi SBF, anticipi su fatture Italia e anticipi all'esportazione). Non sono compresi gli

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

anticipi su contratti e su importazioni.

Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

Anche in questo caso il tasso di interesse può essere aumentato in linea con i maggiori oneri sostenuti dalla banca per l'operazione ed eventuali garanzie aggiuntive sono valutate per annullare/mitigare l'incremento del tasso d'interesse.

La tabella che segue mette a confronto le misure previste dal Decreto "Cura Italia" con le misure previste dall'Accordo ABI "Imprese in Ripresa 2.0":

<i>Parametri</i>	<i>Decreto "Cura Italia"</i>	<i>"Imprese in Ripresa 2.0"</i>
Durata	Fino al 30.9.2020	Variabile per tipologia: -12 mesi sospensione rate mutui/leasing; - 270 gg. proroga finanziamenti BT; - 100% vita residua proroga mutui.
Tipologia sospensione	Intera rata (salvo richiesta per sola sospensione quota capitale)	Solo quota capitale
Possibilità di rifiuto	NO (basta autocertificazione dei problemi di liquidità conseguenti a Covid-19)	SI (la banca finanziatrice ha piena libertà di valutazione del merito creditizio)
Garanzie	Automatica e gratuita del Fondo PMI	
Condizioni economiche	Nessun costo applicabile (oneri e rischi coperti dagli stanziamenti statali)	Possibilità di aumento del tasso (fino 60 b.p.) e addebito oneri sostenuti (ma invito ABI a contenere/annullare)
Applicabile se precedente moratoria	SI	NO se i finanziamenti hanno già beneficiato di moratorie nei precedenti 24 mesi (eccezione per moratorie ex-lege)

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

